



Associazione San Francesco

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO

**Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
e successive modifiche ed integrazioni**

approvato il 16 dicembre 2016

aggiornato il _____

DEFINIZIONI.....	4
- PARTE GENERALE –.....	7
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	7
2. I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	13
3. PROFILO ORGANIZZATIVO DELL'ASSOCIAZIONE SAN FRANCESCO	14
4. ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE.....	17
5. CODICE ETICO DELL'ASSOCIAZIONE	18
6. DELEGHE E PROCURE	18
7. INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO	20
7.1 CRITERI	20
7.2. PROCESSI REGOLAMENTATI.....	20
7.3. ELENCO DEI REATI RICOMPRESI NEL DECRETO LGS. 231/2001.....	21
7.3.1. REATI A RISCHIO DI COMMISSIONE:.....	21
7.3.2. REATI A BASSO RISCHIO DI COMMISSIONE	25
8. DESTINATARI	32
9. DIFFUSIONE, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE	33
10. ORGANISMO DI VIGILANZA E DI CONTROLLO	33
10.1. ESERCIZIO DEI POTERI DI CONTROLLO	35
10.2. SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI DEL SISTEMA DISCIPLINARE	36
10.3. VERIFICA DELL'EFFICACIA E DELL'ADEGUAMENTO COSTANTE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	36
10.4. INFORMAZIONI DELL'ODV AGLI ORGANI SOCIALI	37
10.5. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ODV	37
10.6. CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE DELL'ODV	38
10.7. RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI	38
11. IL WHISTLEBLOWING: OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DA PARTE DEI DIPENDENTI.....	39
12. SISTEMA DISCIPLINARE	40
12.1. CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI	41

12.2. QUADRI – IMPIEGATI.....	42
12.2.1. VIOLAZIONI	43
12.2.2. SANZIONI.....	43
12.3 CONSIGLIERI E/O DIRIGENTI NON DIPENDENTI.....	45
12.3.1. VIOLAZIONI	46
12.3.2. MISURE DI TUTELA.....	47
12.4. COLLABORATORI, CONSULENTI E PARTNER.....	47
12.4.1. VIOLAZIONI	47

-PARTE SPECIALE-

A) REATI CONTRO LA P.A. E REATI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI MENDACI DA RENDERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O DI NON RENDERE DICHIARAZIONI ALLA PA	PAG. 49
B) REATI SOCIETARI	PAG. 72
C) REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	PAG. 81
D) REATI DI RICETTAZIONE, DI RICICLAGGIO E DI IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA	PAG. 96
E) DELITTI INFORMATICI	PAG. 109
F) REATI TRIBUTARI	PAG. 116

DEFINIZIONI

Area Competente o Funzione Aziendale Responsabile: si intende la Funzione alla quale è assegnata l'applicazione di un protocollo o deputata a svolgere specifiche attività o a compiere determinati atti.

Codice Etico: si intende il codice adottato dall'Associazione contenente i valori essenziali, gli standard di riferimento e le norme di condotta, nonché i principi cui devono essere orientati i comportamenti di coloro che agiscono per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Consiglio Direttivo: si intende l'organo a composizione collegiale, dell'Associazione San Francesco.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle decisioni con la maggioranza dei voti.

I poteri del Consiglio Direttivo sono quelli di gestire e amministrare l'associazione e promuoverne le attività.

Decreto: si intende il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, nonché le successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa la Legge 146/2006 che all'art. 10 ne richiama l'applicazione.

Destinatari: si intendono i soggetti a cui è rivolto il presente Modello Organizzativo e, a vario titolo, tenuti alla sua osservanza.

Ente o Cooperativa: si intende una persona giuridica, società, cooperativa o associazione anche priva di personalità giuridica (la Corte di Cassazione ha precisato che non rientrano in questa definizione le imprese individuali).

Nel presente Modello Organizzativo: si intende l'Associazione San Francesco,

con sede legale in Via Prealpi n. 1, Nova Milanese (MB).

Illeciti Amministrativi: si intendono gli illeciti previsti dalla legge n. 62 del 18 aprile 2005 che, se commessi, possono comportare la responsabilità amministrativa dell'Associazione.

Modello Organizzativo: si intende il modello di organizzazione, gestione e controllo di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto 231/2001.

Organismo di Vigilanza e di Controllo o OdV: si intende l'organismo dell'Associazione, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, al quale è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo, nonché di curarne l'aggiornamento.

Parte Generale: si intende la parte del Modello Organizzativo nella quale sono fissate le generali regole di condotta e le procedure che l'Associazione deve osservare nella propria operatività generale.

Parte/i Speciale/i: si intendono le parti del Modello Organizzativo che individuano e regolano i Processi a Rischio.

Presidente: si intende il Presidente della "Associazione San Francesco".

Principi di Comportamento: si intendono i principi indicati nelle varie Parti Speciali a cui i Destinatari devono attenersi nello svolgimento dei compiti di cui alla rispettiva parte Speciale.

Processi a Rischio: si intendono le attività prestate dall'Associazione nel cui ambito possono essere commessi i Reati.

Protocolli: si intendono le regole e le modalità operative, delineate nelle varie

Parti Speciali, a cui i Destinatari devono attenersi nello svolgimento delle specifiche attività ivi indicate.

Pubblica Amministrazione: si intendono gli organi e gli uffici dello Stato, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.

Quote: il sistema di applicazione della sanzione pecuniaria prevede l'individuazione di un numero di quote, determinate in relazione alla gravità del fatto. Il valore unitario della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente. La sanzione non può essere inferiore a cento e superiore a mille quote.

Reati: si intendono i reati che, se commessi, possono comportare la responsabilità amministrativa dell'Associazione.

Sistema Disciplinare: si intende l'insieme delle misure sanzionatorie nei confronti di coloro che non osservano i Principi di Comportamento e i Protocolli contenuti nel Modello Organizzativo.

- PARTE GENERALE -

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001) recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* è entrato in vigore nel nostro Paese il 4 luglio dello stesso anno, in parziale attuazione della legge delega 29 settembre 2000 n. 300 (art. 11).

L’emanazione del Decreto si inserisce in un contesto legislativo nazionale di attuazione di obblighi internazionali ed ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, la responsabilità (cd. amministrativa) diretta dell’Associazione a seguito della commissione di una serie tassativa di reati (nonché per effetto dell’entrata in vigore della L. n. 62/05 anche di illeciti amministrativi) da parte di soggetti legati con l’Associazione stessa da un rapporto funzionale.

Questo corpo di norme, come meglio verrà descritto nel prosieguo, si pone l’obiettivo di sanzionare il vero soggetto che si avvantaggia dalla commissione di un illecito. La giustificazione che può spingere determinati individui a compiere un reato non può, infatti, che essere rintracciata nella volontà di favorire, sotto un profilo economico, ma non solo, la propria azienda.

Dunque, non solo l’autore materiale del fatto, ma anche la società di appartenenza dello stesso, vengono puniti (ciascuno per un profilo differente ma collegato di responsabilità).

Il testo originario del Decreto prendeva in considerazione una griglia limitata di reati dalla cui commissione scaturiva la conseguente ed autonoma responsabilità amministrativa per l’Associazione.

Successivamente, l’elenco delle fattispecie rilevanti è stato ampliato e

ricomprende, ad oggi, numerose ipotesi di reato di seguito oggetto di analitica descrizione.

La responsabilità dell'Associazione sussiste qualora il reato o l'illecito amministrativo è commesso nel suo interesse o vantaggio.

L'Associazione non rimane coinvolta, viceversa, nel caso in cui l'autore degli stessi abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5).

L'ente collettivo è il vero istigatore o il beneficiario della condotta criminosa materialmente commessa dalla persona fisica in esso inserita.

"L'interesse" presuppone la finalizzazione dell'atto al conseguimento di un beneficio (indipendentemente dal suo conseguimento effettivo); il "vantaggio" si concretizza nel momento in cui l'autore, con la sua condotta abbia fatto conseguire all'Associazione un'utilità economica

Questi concetti trovano applicazione anche in merito al fenomeno dei "Gruppi di società".

La condotta antigiuridica di soggetti appartenenti ad una controllante che favorisce l'aggiudicazione di un appalto in capo a società da questa controllata, ad esempio, produce un vantaggio tanto a livello della capogruppo (futura ripartizione degli utili), quanto a livello dell'Associazione aggiudicatario della gara che percepisce la commessa conseguente al lavoro ottenuto.

Il rapporto funzionale che lega alla persona giuridica l'autore dell'illecito penale può essere di rappresentanza, di subordinazione o di collaborazione, nei limiti previsti dal Decreto.

Esiste una distinzione (a cui si ricollegano delle conseguenze precise), dunque, a seconda dei ruoli ricoperti all'interno della società.

Qualora l'autore del reato o dell'illecito amministrativo sia una persona fisica che svolga dei ruoli rilevanti all'interno dell'Associazione (coincidenti con le funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione o di controllo dell'Associazione o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia

finanziaria e funzionale, nonché sia una persona che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Associazione) è stabilita una presunzione di responsabilità.

Ciò determina, sul piano pratico, un automatico coinvolgimento dell'Associazione nella vicenda processuale che riguarda il proprio amministratore (ad esempio). In questo caso, per la funzione così importante svolta dal soggetto, il Decreto presuppone che lo stesso esprima sempre la volontà della sua azienda. Viceversa, nell'ipotesi in cui l'autore del reato sia una persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra (art. 7) (un dipendente qualsiasi) non esiste questo legame così stretto con l'ente di appartenenza.

L'azienda viene indagata solo se l'Autorità riesce a dimostrare che il reato è stato commesso grazie ad una mancanza o carenza di controllo dell'operato del dipendente.

La responsabilità dell'Associazione si aggiunge e non sostituisce quella della persona fisica, che resta regolata dal diritto penale. Il giudice, da una parte, deve accertare se esiste una effettiva carenza di organizzazione all'interno dell'Associazione (che ha agevolato la commissione dell'illecito), dall'altra, è impegnato a dimostrare che, effettivamente, il soggetto ha commesso un illecito.

L'Associazione risponde anche nell'ipotesi in cui non sia possibile individuare l'autore del reato o qualora lo stesso non sia imputabile.

Solo nell'ipotesi di amnistia del reato presupposto, la società non deve rispondere sul piano amministrativo. Tutte le altre cause di estinzione del reato (vedi la prescrizione) non sortiscono il medesimo effetto risolutivo (art. 8).

Per il pagamento della sanzione pecuniaria comminata, l'Associazione risponde unicamente con il suo patrimonio o, eventualmente, con il fondo comune.

È escluso, dunque, che possano essere coinvolti i singoli soci o associati con i

loro patrimoni personali (art. 27).

Preposto all'accertamento delle rispettive responsabilità e all'applicazione delle sanzioni conseguenti è il giudice penale (art. 36).

Si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale (art. 34).

È il pubblico ministero che provvede ad iscrivere nel registro degli indagati sia colui al quale si contesta la commissione dell'illecito sia l'Associazione di appartenenza. Alla conclusione della fase delle indagini, è lo stesso magistrato che, derogando alle disposizioni del codice su questo punto, dispone direttamente l'archiviazione del procedimento nei confronti dell'Associazione (art. 58).

Il legislatore ha previsto un sistema sanzionatorio che comporta, in caso di declaratoria di responsabilità, l'applicazione alla persona giuridica, sempre, di una sanzione pecuniaria, determinata in base ad un sistema per quote in considerazione delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Associazione (art. 10).

A ciascuna quota può corrispondere un valore che va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00 (vedi allegato 1 per il valore delle quote di ciascun reato).

Unitamente alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate, nei casi più gravi, specificamente previsti dalla norma (art. 13), sanzioni interdittive (art. 9, comma II) quali:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Si tratta di provvedimenti che hanno la finalità di bloccare quelle determinate attività o aree delle società nell'ambito delle quali è stato commesso l'illecito.

Il Decreto, inoltre, prevede che le misure interdittive - qualora sussistano gravi indizi di responsabilità dell'Associazione e vi siano fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo di un'eventuale commissione di illeciti della stessa indole - possano essere applicate, su richiesta del pubblico ministero, anche in via cautelare, già nella fase delle indagini (art. 45).

Quindi, in determinate circostanze il pericolo di veder inibita la possibilità di avere rapporti con la Pubblica Amministrazione (partecipando a gare o per ottenere finanziamenti ad esempio) può verificarsi anche prima che il processo vero e proprio inizi.

Nel caso in cui la richiesta venga effettuata fuori udienza, il giudice ha l'onere di incardinare il contraddittorio tra le parti attraverso la fissazione di un'apposita udienza e di consentire ai difensori dell'Associazione di visionare tempestivamente gli atti su cui si fonda l'istanza (art. 47).

Con la sentenza di condanna viene obbligatoriamente applicata l'ulteriore sanzione della confisca del prezzo o del profitto del reato, ad eccezione della parte che può essere restituita al danneggiato (art. 19).

Tutto ciò che è ritenuto essere il beneficio economico che deriva all'Associazione a seguito del reato viene, dunque, irrimediabilmente tolto all'ente e recuperato dallo Stato.

L'applicazione di una sanzione interdittiva può comportare la pubblicazione della sentenza di condanna, una sola volta, a spese dell'Associazione, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza (art. 18).

Il giudice, al verificarsi di specifiche condizioni, in sede di applicazione di una sanzione interdittiva che determinerebbe l'interruzione dell'attività dell'ente,

ha la facoltà di nominare un commissario che vigili sulla prosecuzione dell'attività stessa, per un periodo che corrisponde alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata (art. 15).

Il profitto che deriva dalla prosecuzione dell'attività viene anch'esso confiscato. Il Decreto disciplina l'attribuzione di responsabilità dell'Associazione in caso di sue vicende modificative quali la trasformazione, la cessione, la fusione o la scissione (artt. 28 e seguenti).

L'Associazione può essere chiamata a rispondere per condotte che si sono consumate all'estero purché: il soggetto che agisce sia funzionalmente legato all'Associazione, essa abbia la sede principale in Italia e nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto (art. 4).

Restano attuali i principi stabiliti dal codice penale in questa materia agli artt. 7, 8, 9 e 10. In forza di ciò, il coinvolgimento dell'ente per un'ipotesi illecita commessa da un dipendente, straniero, in servizio presso una sede secondaria estera, avverrà solo nel caso in cui il delitto sia commesso ai danni dello Stato o di un cittadino italiano e il reo si trovi nel nostro territorio.

Ancorché non espressamente disciplinato nel Decreto, la disciplina sulla "responsabilità amministrativa degli enti" si applica anche alle società con sedi all'estero che operano in Italia, indipendentemente dall'esistenza o meno nel Paese di appartenenza di norme che regolino in modo analogo la medesima materia. Pertanto, l'ente estero che decide di svolgere in Italia parte della propria attività dovrà attivarsi e uniformarsi alle previsioni normative dello Stato.

2. I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Il presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche si fonda su di una carenza organizzativa che rende possibile la commissione del reato.

Il Decreto prevede per l'Associazione una forma specifica di esonero dalla responsabilità se:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato "modelli di organizzazione, di gestione e di controllo" idonei a prevenire i reati;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b) che precede (art. 6).

La rilevanza del Modello Organizzativo è duplice.

Da una parte, funge da criterio di esclusione della punibilità (se adottato efficacemente prima del sorgere della "patologia"); dall'altra, rappresenta uno strumento per attenuare le conseguenze sanzionatorie conseguenti all'accertamento della responsabilità per l'ente (se adottato successivamente).

I requisiti strutturali che deve possedere un Modello Organizzativo sono: l'efficacia (l'idoneità dei meccanismi di controllo predisposti ad identificare le operazioni anomale), la specificità (l'identificazione puntuale delle aree a rischio, l'individuazione delle modalità di gestione finanziarie, in caso di

precedenti illeciti focalizzazione dei sistemi di controllo che tengano conto della storia dell'ente) e l'attualità (il costante adeguamento delle procedure anche in relazione al progressivo ampliarsi normativo che sanziona un numero sempre maggiore di illeciti).

Il Modello Organizzativo consiste in un insieme di regole di carattere generale ed operative il cui rispetto - nello svolgimento di attività nell'ambito dei processi a rischio - consente di prevenire comportamenti illeciti, scorretti, irregolari.

Le disposizioni comportamentali (le procedure) e i principi contenuti nel documento hanno lo scopo di far conoscere ai Destinatari le condotte da tenere nell'ambito dei processi a rischio e di individuare i soggetti responsabili, nonché quelli coinvolti.

Il Modello Organizzativo prevede obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dello stesso e prevede, altresì, un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni in esso contenute.

3. PROFILO ORGANIZZATIVO DELL'ASSOCIAZIONE SAN FRANCESCO

L'Associazione San Francesco (di seguito l'“Associazione”) è una realtà senza scopo di lucro che realizza attività di carattere sociale a favore di persone svantaggiate, da una parte, e di cura a malati psichiatrici, dall'altra.

Le attività si sviluppano nella sede dell'Associazione (Via Prealpi 1, Nova Milanese).

L'Associazione persegue scopi di alto interesse sociale e di pubblica utilità. Ha come oggetto sociale l'assistenza sia morale che fisica alle persone di età avanzata, anche straniere, in condizioni economiche disagiate, anche se autosufficienti.

L'attività di cui sopra è stata data in affitto di ramo d'azienda alla San Francesco Società Cooperativa Sociale in data 18.12.2006, con decorrenza dal 1.1.2007 fino al 31.12.2015, con atto del Notaio Mario Erba, numero di repertorio: 81701/13341h. Il contratto, non essendo intervenuta disdetta, si è automaticamente rinnovato per nove anni alle medesime condizioni.

L'associazione in data 28.3.2015 ha inaugurato al suo interno una Comunità protetta di media assistenza (CPM), struttura residenziale destinata all'accoglienza di 20 persone, per l'assistenza di soggetti affetti da patologie psichiatriche, quali schizofrenia e sindromi correlate, sindrome affettiva grave e gravi disturbi della personalità. Con deliberazione n 141 del 13/03/2015 della ASL di Monza e Brianza, la CPM è stata autorizzata all'esercizio come struttura psichiatrica.

Con atto deliberativo n. 165 del 20.3.2017 del Direttore Generale di ATS Brianza è stato fatto l'accreditamento dei posti letto della CPM già precedentemente autorizzati.

L'accreditamento è successivamente stato riconosciuto dalla Regione Lombardia, a cui è seguita la circolare del Direttore Generale welfare Regione Lombardia dell'11.4.2017 in cui è stata confermata l'iscrizione della CPM San Francesco al registro regionale delle Strutture Accreditate al n. 1362 del 5.4.2017. Tutti i servizi e le attività del personale sanitario della comunità psichiatrica vengono erogati in regime di appalto dalla Società Mondo Service Scs (servizio infermieristico, socio-assistenziale, educativo e di riabilitazione psichiatrica, pulizia e sanificazione, manutenzione, reception, amministrativo, gestione della farmacia e smaltimento dei farmaci).

I servizi di Ristorazione/Somministrazione pasti e di Lavanderia vengono erogati in regime d'appalto dalla "San Francesco Società Cooperativa Sociale".

L'Associazione San Francesco ha siglato un contratto con la società Investimenti Ceresio S.r.l., per fornire servizi amministrativi e di gestione.

Il sistema organizzativo adottato dall'Associazione è descritto nell'organigramma aziendale, divulgato a tutto il personale.

Spetta al Consiglio Direttivo la definizione del quadro delle missioni interne ed il sistema dei poteri ritenuti necessari per la realizzazione degli obiettivi aziendali.

A questo proposito, il Consiglio Direttivo ha nominato il proprio Responsabile del Coordinamento Generale dell'Associazione (RC) conferendogli i poteri necessari in coerenza con la natura e la complessità della Associazione.

L'Associazione – anche in virtù delle attività e dei servizi che eroga - è sensibile all'esigenza di assicurare correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela non solo della qualità dei servizi erogati, ma anche a quelle che sono le esigenze legate alla protezione dell'ambiente e degli operatori al fine di garantire la loro salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Pertanto, l'Associazione ha proceduto alla verifica e all'adeguamento del sistema organizzativo interno con le indicazioni contenute nel D. Lgs. 231/2001, nella convinzione che possa contribuire a rafforzare la cultura della legalità (integrità etica) come valore fondante della propria natura, a costituire un valido strumento di sensibilizzazione e guida dell'operato di tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Associazione San Francesco.

Questi fattori, unitamente alla cultura della trasparenza e alla vocazione per la partecipazione sociale, costituiscono postulati fondamentali dell'essenza

Associazione e sono stati gli assunti alla base del progetto di adeguamento al dettato del D. Lgs. 231/2001.

4. ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione San Francesco – nell’ambito del sistema di controllo preventivo già esistente – ha portato a compimento le attività necessarie per l’adeguamento di tale sistema a quanto previsto dal Decreto.

L'Associazione, con l’adozione del presente Modello Organizzativo, si pone l’obiettivo di dotarsi di un complesso di principi generali di comportamento e di procedure che, nel rispetto del sistema di attribuzione di funzioni e di deleghe di poteri, nonché delle procedure interne, risponda alle finalità ed alle prescrizioni richieste dal Decreto ed alle successive modificazioni intervenute, sia in termini di prevenzione dei reati, che in termini di controllo dell’attuazione del Modello Organizzativo e dell’eventuale irrogazione di sanzioni.

I principi di comportamento e le procedure (i protocolli) si integrano con le altre procedure, con gli organigrammi e con il sistema di attribuzione di poteri già esistenti nell’ambito della Associazione stessa.

Tra le finalità del Modello Organizzativo vi è anche quella di sviluppare la consapevolezza nei Destinatari che operano nei processi a rischio di poter incorrere in illeciti che comportano delle sanzioni sia a carico degli stessi sia a carico della Associazione.

Per espressa previsione del Decreto (art. 6), i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della

Giustizia. Allo scopo, l'Associazione ha fatto riferimento alle Linee Guida predisposte dalle principali associazioni di rappresentanza.

Il Modello Organizzativo è stato adottato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione San Francesco con delibera del 16 dicembre 2015.

Il presente Modello Organizzativo si compone di una Parte Generale, e di una serie di Parti Speciali che individuano e regolano i Processi a Rischio.

5. CODICE ETICO DELL'ASSOCIAZIONE

Contestualmente all'adottando Modello Organizzativo, l'Associazione ha predisposto un Codice Etico (Allegato 2), che contiene i principi rappresentativi della filosofia aziendale ispiratrice delle scelte e delle condotte di tutti coloro che, a vario titolo e vario livello, agiscano per conto e nell'interesse dell'Ente. Le disposizioni del Modello Organizzativo si integrano con i principi generali contenuti nel Codice Etico.

6. DELEGHE E PROCURE

Il sistema di deleghe e procure concorre insieme agli altri strumenti del presente Modello ai fini della prevenzione dei rischi-reato nell'ambito delle attività sensibili identificate.

Il sistema di deleghe e procure prevede una:

- formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità;
- chiara descrizione delle linee di riporto;

- conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della Società e nei confronti dei terzi interessati).

Si intende per "delega" qualsiasi atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per procura il negozio giuridico unilaterale con il quale la Società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

Tutti i soggetti che hanno il potere di impegnare la Società all'esterno sono titolari della relativa procura. Ciascuna delega definisce in modo specifico e non equivoco i poteri del delegato, precisandone i limiti, nonché il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente.

I responsabili di funzione per lo svolgimento dei loro incarichi sono dotati, se necessario, di "procura generale funzionale" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti agli stessi titolari attraverso "delega". Tutte le procure conferite fissano espressamente per natura e/o limite di importo, nonché l'estensione dei poteri di rappresentanza.

I responsabili di funzione, riguardo alle attività sensibili di propria responsabilità, hanno l'onere di assicurare che tutti coloro (i Destinatari interni alla Società ed eventualmente anche i Soggetti Esterni) che agiscono per conto o nell'interesse della Società (e della loro funzione in particolare), intrattenendo rapporti con la P.A., altre Istituzioni Pubbliche, o altri soggetti terzi siano dotati di delega formale in tal senso e, ove necessario, di apposita procura.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Generale –

Ciascuna delega definisce in modo specifico ed inequivocabile i poteri del delegato e il soggetto a cui il delegato riporta. I poteri gestionali assegnati e la loro attuazione sono coerenti con gli obiettivi aziendali e la struttura organizzativa della Società.

7. INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO

7.1 CRITERI

L'art. 6, comma II, lett. a) del Decreto Legislativo espressamente prevede che il Modello Organizzativo debba *“individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati”*. A tale proposito l'Associazione ha svolto un'analisi delle attività aziendali, dei processi di formazione e attuazione delle decisioni all'interno delle singole aree, nonché delle procedure di controllo esistenti.

Tale analisi è stata condotta dall'Associazione, avvalendosi anche di professionisti esterni, attraverso l'esame dell'attività e della principale documentazione aziendale e attraverso una serie di interviste con i principali responsabili delle diverse funzioni.

Nell'ambito della verifica di cui sopra, l'Associazione ha provveduto:

- a) ad individuare le attività aziendali nel cui ambito potrebbero essere astrattamente commessi i Reati e gli Illeciti Amministrativi;
- b) ad analizzare i rischi potenziali di illeciti nonché le eventuali modalità di commissione degli stessi;
- c) ad individuare i soggetti e le funzioni aziendali interessate;
- d) a definire e, all'occorrenza ad adeguare, le procedure di controlli interni.

7.2. PROCESSI REGOLAMENTATI

Al termine delle verifiche di cui al punto 6.1, l'Associazione ha individuato le attività aziendali o le fasi delle stesse nel cui ambito possono essere astrattamente commessi reati e/o illeciti amministrativi: i Processi a Rischio, che saranno esplicitati nella parte speciale.

Nell'attuale versione del Modello Organizzativo risultano individuate alcune aree di attività come Processi a Rischio, in relazione al Decreto Legislativo, e, conseguentemente, regolamentate al fine della prevenzione della commissione di reati e/o illeciti amministrativi.

7.3. ELENCO DEI REATI RICOMPRESI NEL DECRETO LGS. 231/2001

7.3.1. REATI A RISCHIO DI COMMISSIONE:

Parte Speciale A

Reati contro la P.A. e reati in materia di dichiarazioni mendaci da rendere all'autorità giudiziaria o di non rendere dichiarazioni alla PA.

Articoli 24 [modificato dalla L. n. 161/2017] e 25 [modificato dalla L. n. 190/2012] del Decreto Legislativo in relazione, in particolare, agli artt. 640 comma 2 n.1 c.p. "Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee", 640 bis c.p. "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche", 640 ter c.p. "Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico", 316 bis c.p. "Malversazione a danno dello Stato, 316 ter c.p. "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato", 317 c.p. "Concussione" [modificato dalla L. n. 69/2015], 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione" [modificato dalla L. n. 190/2012 e L. n. 69/2015], 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio" [modificato dalla L. n. 69/2015], 319 bis c.p. "Circostanze aggravanti", 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari" [modificato dalla L. n. 69/2015], 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità" [aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015], 320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio", 321 c.p. "Pene per il corruttore", 322 c.p. "Istigazione alla corruzione", 322 bis c.p. "Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri" [modificato dalla L. n. 190/2012], 346-bis c.p. "Traffico di influenze

illecite" [modificato dalla L. n. 3/2019) e articolo 25 decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) in relazione all'art. 377 bis c.p. "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" (cfr. Allegato 1 per l'esplicazione completa delle fattispecie di reato).

1) rapporti con la Pubblica Amministrazione, in particolare per:

- la gestione di verifiche, ispezioni, accertamenti, controlli ed attività a queste assimilabili posti in essere dalla Pubblica Amministrazione;
- l'attività di selezione e assunzione del personale;
- l'erogazione di omaggi;
- la gestione di adempimenti, richieste, comunicazioni di informazioni e dati aziendali;
- la gestione delle gare d'appalto per l'affidamento di lavori;
- la richiesta e gestione dei finanziamenti pubblici;
- la gestione delle dichiarazioni avanti all'Autorità Giudiziaria.

Parte Speciale B

Reati societari.

Articolo 25 ter del Decreto Legislativo, [aggiunto dal D. Lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 69/2015 e dal D. Lgs. n. 38/2017] in relazione, in particolare, agli artt. 2621 c.c. "False comunicazioni sociali" [modificato dalla L. n. 69/2015], 2621-bis c.c. "Fatti di lieve entità", 2622 c.c. "False comunicazioni sociali delle società quotate" [modificato dalla L. n. 69/2015] 2625 comma 2 c.c. "Impedito controllo", 2626 c.c. "Indebita restituzione di conferimenti", 2627 c.c. "Illegale ripartizione degli utili e delle riserve", 2628 c.c. "Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante", 2629 c.c. "Operazioni in pregiudizio dei creditori", 2629-bis c.c. "Omessa comunicazione del conflitto d'interessi" [aggiunto dalla L. n. 262/2005], 2632 c.c. "Formazione fittizia del capitale", 2633 c.c. "Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori", 2635 c.c. "Corruzione tra privati" [aggiunto

dalla L. 190/2012, modificato dal D. Lgs. n. 38/2017], 2635-bis c.c. "Istigazione alla corruzione tra privati" [aggiunto dal D. Lgs. n. 38/2017], 2636 c.c. "Illecita influenza sull'assemblea", 2637 c.c. "Aggiotaggio", 2638 comma 1 e 2 c.c. "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza" (cfr. Allegato 1 per l'esplicazione completa delle fattispecie di reato).

- 1) predisposizione di dati economici, patrimoniali e finanziari per la successiva comunicazione nonché redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali;
- 2) rapporti con organi di controllo.

Parte Speciale C

Reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Articolo 25 septies del Decreto Legislativo [aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato dalla L. n. 3/2018] in relazione agli artt. 589 c.p. "Omicidio colposo", 590 c.p. "Lesioni personali colpose", (cfr. Allegato 1 per l'esplicazione completa delle fattispecie di reato).

- 1) sistema di controllo volto a verificare gli adempimenti nella prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro ed, in generale, dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Parte Speciale D

Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

Articolo 25 octies del Decreto Legislativo [aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014] in relazione agli artt. 648 c.p. "Ricettazione", 648 bis c.p. "Riciclaggio", 648 ter c.p. "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" e 648-ter. 1 c.p. "Autoriciclaggio" (cfr. Allegato 1 per l'esplicazione completa delle fattispecie di reato).

- 1) gestione degli aspetti finanziari dell'attività (incassi e pagamenti);
- 2) modalità di selezione e gestione dei fornitori di beni, servizi e incarichi professionali (tra cui consulenze professionali, manutenzioni, contratti di agenzia, ecc.);
- 3) conduzione delle attività di sponsorizzazione svolte al fine di promuovere o migliorare l'immagine aziendale.

Parte Speciale E

Delitti informatici.

Articolo 24 bis [aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D. Lgs. n. 7 e 8/2016] in relazione agli artt. 491 bis c.p. "Documenti informatici", 615 ter c.p. "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico", 615 quater c.p. "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici", 615 quinquies c.p. "Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico", 617 quater c.p. "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche", 617 quinquies c.p. "Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche", 635 bis c.p. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici", 635 ter c.p. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità", 635 quater c.p. "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici", 635 quinquies c.p. "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità" e 640 quinquies c.p. "Frode informatica del certificatore di firma elettronica" (cfr. Allegato 1 per l'esplicazione completa delle fattispecie di reato).

- 1) gestione ed utilizzo dei sistemi informatici aziendali.

Parte Speciale F

Reati tributari

Art. 25-quinquiesdecies del Decreto Legislativo, [come aggiunto dal D. Lgs. 124/2019], in relazione all'articolo 2 D. Lgs. n. 74/2000 "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fattura o altri documenti per operazioni inesistenti" (cfr. Allegato 1 per l'esplicazione completa delle fattispecie di reato).

7.3.2. REATI A BASSO RISCHIO DI COMMISSIONE

L'Associazione ha ritenuto superfluo svolgere analisi e verifiche dell'attività aziendale in relazione ai reati di seguito elencati, in quanto l'attività svolta rende estremamente improbabile la commissione degli stessi:

- Delitti di criminalità organizzata.

Articolo 24 ter del Decreto Legislativo, [aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015], art. 416 c.p. "Associazione per delinquere", 416 bis c.p. "Associazione di tipo mafioso anche straniera" [modificato dalla L. 69/2015], 416 ter c.p. "Scambio elettorale politico-mafioso", 630 c.p. "Sequestro di persona a scopo di estorsione", art. 74 DPR 309/1990 [comma 7-bis aggiunto dal D. Lgs. n. 202/2016] "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope", L. 203/91 "Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo", art. 407 comma 2 lett. a), numero 5 c.p.p. "Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110"(cfr. Allegato 1 per l'esplicazione completa delle fattispecie di reato).

- Reati in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

Articolo 25 bis del Decreto Legislativo, [aggiunto dal D. Lgs. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D. Lgs. n. 125/2016] in relazione agli articoli 453 c.p. "Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate", 454 c.p. "Alterazione di monete", 455 c.p. "Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate", 457 c.p. "Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede", 459 c.p. "Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati", 460 c.p. "Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo", 461 c.p. "Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata", 464 c.p. "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati", 473 c.p. "Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni", 474 c.p. "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi" (cfr. Allegato 1 per l'esplicazione completa delle fattispecie di reato).

- Delitti contro l'industria e il commercio.

Articolo 25 bis 1 del Decreto Legislativo [aggiunto dalla L. n. 99/2009] in relazione agli articoli 513 c.p. "Turbata libertà dell'industria o del commercio", 513 bis c.p. "Illecita concorrenza con minaccia o violenza", 514 c.p. "Frodi contro le industrie nazionali", 515 c.p. "Frode nell'esercizio del commercio", 516 c.p. "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine", 517 c.p. "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci", 517 ter c.p. "Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale", 517 quater c.p. "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari" (cfr. Allegato 1 per l'esplicazione completa delle fattispecie di reato).

- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

Articolo 25 quater del Decreto Legislativo [aggiunto dalla L. n. 7/2003], in relazione agli articoli 270 c.p. "Associazioni sovversive", 270 bis c.p. "Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico", 270 ter c.p. "Assistenza agli associati", 270 quater c.p. "Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale", 270 quinquies c.p. "Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale", 270 quinquies 1 c.p. [L. n. 153/2016] "Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo", 270 quinquies 2 c.p. "Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro", 270 sexies c.p. "Condotte con finalità di terrorismo", 280 c.p. "Attentato per finalità terroristiche o di eversione", 280 bis c.p. "Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi", 280 ter c.p. "Atto di terrorismo nucleare", 289 bis c.p. "Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione", 289 ter c.p. "Sequestro di persona a scopo di coazione", 302 c.p. "Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo", 304 c.p. "Cospirazione politica mediante accordo", 305 c.p. "Cospirazione politica mediante associazione", 306 c.p. "Banda armata: formazione e partecipazione", 307 c.p. "Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata", art 1 L. 342/1976 "Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo e 2 Danneggiamento delle installazioni a terra", art. 3 L. 422/1989 "Sanzioni", art. 5 D. Lgs. n. 625/1979 "Pentimento operoso" e art. 2 convenzione di New York 9 dicembre 1999, nonché con rinvio generico, quanto all'individuazione delle singole fattispecie, al codice penale ed alle leggi speciali (cfr. Allegato 1 per l'esplicazione completa delle fattispecie di reato).

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e delitti contro la personalità individuale.

Articoli 25 quater 1 [aggiunto dalla L. n. 7/2006] e 25 quinquies [aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L. n. 199/2016] del Decreto Legislativo, in relazione agli articoli 583 bis c.p. "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili", 600 c.p.

“Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù”, 600 bis c.p. “Prostituzione minorile”, 600 ter c.p. “Pornografia minorile”, 600 quater c.p. “Detenzione di materiale pornografico”, 600 quater 1 c.p. “Pornografia virtuale” [aggiunto dall’art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38], 600 quinquies c.p. “Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile”, 601 c.p. “Tratta di persone,” 602 c.p. “Acquisto e alienazione di schiavi”, 603 bis c.p. “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” e 609 undecies c.p. “Adescamento di minorenni”, (cfr. Allegato 1 per l’esplicazione completa delle fattispecie di reato).

- Reati di abuso di mercato.

Articolo 25 sexies del Decreto Legislativo [aggiunto dalla L. n. 62/2005] in relazione agli articoli 184 “D. Lgs. n. 58/1998 Abuso di informazioni privilegiate”, 185 D. Lgs. n. 58/1998 “Manipolazione del mercato”.

Articolo 187-quinquies TUF, art. 14 Reg. UE n. 596/2014 “Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate, art. 15 Reg. UE n. 596/2014 “Divieto di manipolazione del mercato” (cfr. Allegato 1 per l’esplicazione completa delle fattispecie di reato).

- Delitti in materia di violazione del diritto d’autore.

Articolo 25 novies del Decreto Legislativo [aggiunti dalla L. n. 99/2009] in relazione agli articoli 171 comma 1 lett. a) bis L. n. 633/1941 “Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta, o di parte di essa”, 171 comma 3 L. n. 633/1941 “Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione”, art. 171 bis comma 1 e 2 L. n. 633/1941 “Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori. Riproduzione, trasferimento su altro supporto,

distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati”, art. 171 ter L. n. 633/1941 “Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa”, 171 septies L. n. 633/1941 “Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione”, 171 octies L. n. 633/1941 “Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale” (cfr. Allegato 1 per l’esplicazione completa delle fattispecie di reato).

- Reati ambientali

Articolo 25 undecies del Decreto Legislativo [aggiunto dal D.Lgs. 121/2011 e modificato dalla L. 68/2015, modificato dal D. Lgs. n. 21/2018] in relazione agli articoli 452 bis c.p. “Inquinamento ambientale”, 452 quater c.p. “Disastro ambientale”, 452 quinquies c.p. “Delitti colposi contro l’ambiente”, 452 sexies c.p. “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività”, 452 octies c.p. “Circostanze aggravanti”, 727 bis c.p. “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”, 733 bis

c.p. "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto", artt. 1, 2, 3 bis e 6 del D.lgs. 150/1992 "Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette", 137 D. Lgs. 152/2006 "Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili", 256 Lgs. 152/2006 "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata", 257 Lgs. 152/2006 "Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee", 258 Lgs. 152/2006 "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari", 259 Lgs. 152/2006 "Traffico illecito di rifiuti", 452 quaterdecies c.p. "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti", 260 bis Lgs. 152/2006 "False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti", 279 del D.Lgs. 152/2006 "Sanzioni", artt. 8, 9 del D.Lgs. 202/2007 relativamente a "Inquinamento doloso provocato da navi", "Inquinamento colposo provocato da navi" e art. 3 L. 549/1993 "Cessazione e riduzione dell'impegno delle sostanze lesive", (cfr. Allegato 1 per l'esplicazione completa delle fattispecie di reato).

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Articolo 25 duodecies del Decreto Legislativo [aggiunto dal D.Lgs. 109/2012, modificato dalla L. n. 161/2017] art. 12, comma 3, 3-bis e comma 5, D. Lgs. n. 286/1998 "Disposizioni contro le immigrazioni clandestine", art. 22 comma 12 bis D.Lgs. 286/1998 "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" (cfr. Allegato 1 per l'esplicazione completa delle fattispecie di reato).

- Razzismo e xenofobia

Articolo 25 terdecies [aggiunto dalla L. n. 167/2017, modificato dal D. Lgs. n. 21/2018], art. 3, comma 3-bis della L. 654/1975 – articolo abrogato dal D.Lgs. n. 21/2018 e sostituito dall'art. 604-bis c.p. "Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale", art. 604-bis c.p. "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, (cfr. Allegato 1 per l'esplicazione completa delle fattispecie di reato).

- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Articolo 25-quaterdecies aggiunto dalla L. n. 39/2019, in relazione agli artt. 1 L. n. 401/1989 "Frodi in competizioni sportive", art. 4 L. n. 401/1989 "Esercizi abusivo di attività di giuoco o di scommessa", (cfr. Allegato 1 per l'esplicazione completa delle fattispecie di reato).

- Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

Articolo 12 L. n. 9/2013, in relazione agli articoli 440 c.p. "Impiego adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari", 442 c.p. "Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate", 444 c.p. "Commercio di sostanze alimentari nocive", 473 c.p. "Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali", 474 c.p. "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi", 515 c.p. "Frode nell'esercizio del commercio", 516 c.p. "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine", 517 c.p. "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci", 517-quater c.p. "Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari" (cfr. Allegato 1 per l'esplicazione completa delle fattispecie di reato).

- Reati transnazionali.

Articolo 10 della L. 146/2006 se commessi in modalità transnazionale costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti, artt. 12 comma 3, 3 bis, 3 ter, e 5 del Testo Unico di cui al D.Lgs. 286/1998 "Disposizioni contro le immigrazioni clandestine", art. 74 del Testo Unico di cui al DPR 309/1990 "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope", art. 291 quater del Testo Unico di cui al DPR 43/1973 "Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri", artt. 377 bis c.p. "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria", 378 c.p. "Favoreggiamento personale", 416 c.p. "Associazione per delinquere", 416 bis c.p. "Associazione di tipo mafioso" (cfr. Allegato 1 per l'esplicazione completa delle fattispecie di reato).

8. DESTINATARI

Il presente Modello Organizzativo è destinato a tutti i soci, membri degli Organi Sociali e, comunque, ai soggetti operanti per l'Associazione quale che sia il rapporto che li lega alla stessa e che:

- a) rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Associazione;
- b) sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra;
- c) pur non appartenendo all'Associazione operano su mandato della medesima o sono legati alla stessa da rapporti contrattuali formalmente sottoscritti.

9. DIFFUSIONE, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

Il Consiglio Direttivo, avvalendosi delle strutture aziendali, provvede ad informare tutti i Destinatari dell'esistenza e del contenuto del Modello Organizzativo e promuove, coordinandosi con l'Organismo di Vigilanza e di Controllo, le iniziative per la diffusione e la conoscenza dello stesso e per la conseguente formazione, anche con riferimento agli aggiornamenti e alle integrazioni successive.

L'attività di formazione - finalizzata a prevenire la commissione di illeciti mediante la diffusione della conoscenza del Decreto, dei Principi di Comportamento e dei Protocolli - è articolata in relazione alla qualifica dei Destinatari, al livello di rischio dell'area in cui operano, all'aver o meno essi funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione dell'Associazione.

L'Associazione ha organizzato una serie di incontri formativi che informino i Destinatari dell'esistenza di regole comportamentali, dell'importanza del rispetto delle stesse e della sensibilità aziendale verso questi strumenti di organizzazione e che aggiornino gli stessi sulle novità e integrazioni della normativa. La partecipazione ai programmi formativi è documentata tramite verbali.

In ogni caso, il Modello viene riesaminato periodicamente dall'Organismo di Vigilanza, al fine di verificarne l'effettività, l'adeguatezza, il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia e funzionalità, curandone il relativo aggiornamento.

10. ORGANISMO DI VIGILANZA E DI CONTROLLO

L'art. 6, comma I, lett. b) del Decreto prevede che l'Associazione possa essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati (una volta adottato un idoneo modello di organizzazione) se affida ad un organismo specificamente individuato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché di curare il suo aggiornamento.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, con la stessa delibera con la quale ha adottato il Modello Organizzativo, ha nominato l'Organismo di Vigilanza e di Controllo, in composizione collegiale, al quale è affidato il fondamentale compito di costante monitoraggio di cui sopra.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità. Per quanto concerne, in particolare, i requisiti di onorabilità, non possono essere nominati coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Non devono, inoltre, sussistere cause di incompatibilità o conflitti di interesse dovuti a rilevanti rapporti di natura patrimoniale o familiare con la Associazione, i suoi esponenti o i soggetti in posizione apicale avutisi nei 3 anni precedenti o attuali rispetto alla nomina.

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio Direttivo.

Nello svolgimento della propria funzione l'Organismo di Vigilanza può avvalersi della collaborazione di risorse professionali interne ed esterne. L'Organismo di Vigilanza presenta periodicamente al Consiglio Direttivo il proprio piano d'intervento, individuando le attività che andrà a svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche.

Ai fini specifici dell'esecuzione delle attività di vigilanza e di controllo, il Consiglio Direttivo, tenuto conto anche delle attività dell'Organismo di Vigilanza, attribuisce allo stesso un budget di spesa annuale per lo svolgimento dell'attività, in piena autonomia economica e gestionale.

Detto budget sarà di volta in volta aggiornato a seconda delle specifiche esigenze che si verranno a determinare.

Eventuali superamenti del budget determinati da necessità specifiche saranno comunicati dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio Direttivo.

Il compito di vigilanza e di controllo caratteristico dell'Organismo di Vigilanza si esplica in via generale attraverso le seguenti attività.

10.1. ESERCIZIO DEI POTERI DI CONTROLLO

L'Organismo di Vigilanza può in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, procedere ad atti di controllo e di verifica riguardo all'applicazione del Modello Organizzativo.

Nell'esercizio di tali poteri è autorizzato alla consultazione della documentazione afferente l'attività svolta in relazione ai processi a rischio oggetto di controllo e/o di verifica, estraendone eventualmente copia, nonché alla effettuazione di interviste di soggetti coinvolti negli stessi.

In particolare sono previste:

- a) verifiche su singoli atti. A tal fine procederà periodicamente ad una verifica degli atti e dei contratti relativi ai processi a rischio, secondo modalità dallo stesso individuate;
- b) verifiche delle procedure. A tal fine procederà periodicamente ad una verifica dell'efficacia e dell'attuazione delle procedure del presente Modello Organizzativo;
- c) verifiche del livello di conoscenza del Modello Organizzativo anche

attraverso l'analisi delle richieste di chiarimenti o delle segnalazioni pervenute, nonché la predisposizione di specifici programmi di formazione organizzati a cura dello stesso.

L'Organismo di Vigilanza, a seguito delle verifiche effettuate, può segnalare alle Funzioni interessate eventuali osservazioni e/o suggerimenti.

L'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza deve essere documentata, anche in forma sintetica.

10.2. SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI DEL SISTEMA DISCIPLINARE

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito della propria funzione di controllo e verifica, accertata la violazione dell'osservanza delle disposizioni del Modello Organizzativo, avvia la procedura che porta all'applicazione della sanzione disciplinare conseguente.

Qualora la violazione sia di particolare gravità l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio Direttivo.

10.3. VERIFICA DELL'EFFICACIA E DELL'ADEGUAMENTO COSTANTE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

L'Organismo di Vigilanza, coordinandosi con i responsabili delle Funzioni interessate dal controllo, deve verificare periodicamente l'efficacia e l'idoneità del Modello Organizzativo a prevenire la commissione degli illeciti oggetto delle successive Parti Speciali.

L'Organismo di Vigilanza, a seguito delle verifiche effettuate, delle modifiche normative, di volta in volta intervenute, nonché dell'eventuale insorgenza di nuovi processi a rischio, propone agli organi competenti gli adeguamenti e gli aggiornamenti del Modello Organizzativo che ritiene opportuni.

10.4. INFORMAZIONI DELL'ODV AGLI ORGANI SOCIALI

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio Direttivo in ordine alle tematiche inerenti il Modello Organizzativo.

L'Organismo di Vigilanza informa, anche per iscritto, il Consiglio Direttivo dei risultati della propria attività di verifica almeno semestralmente (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, nonché l'eventuale aggiornamento dei processi a rischio).

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato dal Consiglio Direttivo della Associazione per riferire sulla propria attività.

L'Organismo di Vigilanza è competente a fornire i chiarimenti opportuni in presenza di problematiche interpretative o di quesiti relativi al Modello Organizzativo.

10.5. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ODV

I flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dal Modello Organizzativo.

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Destinatari, in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità dell'Associazione ai sensi del Decreto o a violazioni del Modello Organizzativo.

L'Associazione garantirà il rispetto degli obblighi generali di riservatezza stabiliti dalla legge.

In particolare, i Destinatari devono trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti i provvedimenti provenienti dalla magistratura, da organi di polizia giudiziaria, o da altra autorità, dai quali si evinca lo

svolgimento di attività di indagine o giudiziaria per una delle fattispecie rilevanti ai sensi del Decreto riguardanti l'Associazione e/o i Destinatari, garantendo in ogni momento il rispetto degli obblighi generali di riservatezza stabiliti dalla legge.

Inoltre il vertice aziendale dell'Associazione comunica all'Organismo di Vigilanza:

- a) ogni informazione rilevante per il rispetto, il funzionamento e l'adeguamento del Modello Organizzativo;
- b) ogni cambiamento avente ad oggetto sia il sistema delle deleghe che la struttura organizzativa dell'Associazione;
- c) le operazioni societarie straordinarie dell'Ente;
- d) ogni nuova attività aziendale.

Le modalità e le tempistiche del flusso informativo all'Organismo di Vigilanza potranno essere regolate più in dettaglio dallo stesso Organismo di Vigilanza.

10.6. CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE DELL'ODV

L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno trimestralmente ed è convocato dal Presidente mediante avviso con il quale viene indicato l'ordine del giorno. Le delibere dell'Organismo di Vigilanza sono valide se adottate durante le assemblee con il consenso della maggioranza dei suoi membri e sono presiedute dal Presidente, che ha la facoltà di nominare un segretario con il fine di documentare l'oggetto delle sedute e stilare l'ordine del giorno.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

10.7. RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Tutta la documentazione concernente l'attività, come sopra descritta, raccolta

dall'Organismo di Vigilanza (relazioni, informative, segnalazioni ecc.) deve essere conservata per un periodo di 10 anni in un apposito archivio all'uopo creato, fatti salvi gli obblighi generali di riservatezza, anche con riferimento alla normativa sulla protezione dei dati personali.

11. IL WHISTLEBLOWING: OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DA PARTE DEI DIPENDENTI

Con l'introduzione del Whistleblowing è stato stabilito che i modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/2001 dovranno essere aggiornati tenendo conto della nuova normativa. Pertanto, la società ha adottato uno specifico protocollo per la segnalazione di condotte illecite (Whistleblowing).

Infatti, con la Legge 30 novembre 2017 n. 179, recante *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"*, in vigore dal 29 dicembre 2017, il legislatore ha introdotto il c.d. **Whistleblowing**, ossia la modalità con cui chiunque in ragione del proprio incarico sia venuto a conoscenza di illeciti, all'interno della società, lo segnali attraverso uno o più canali, predisposti *ad hoc*, che lo tutelino da eventuali ritorsioni.

In particolare, la società dovrà predisporre uno o più canali che consentano ai soggetti di segnalare eventuali condotte illecite poste in essere in violazione delle norme del Decreto o delle regole e procedure del Modello di Organizzazione e Gestione dell'ente.

Le segnalazioni dovranno essere fondate su elementi precisi e concordanti di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Inoltre, il procedimento di gestione della segnalazione deve garantire la riserva-

tezza dell'identità del segnalante in tutte le attività di gestione della segnalazione, per evitare atti di ritorsione o discriminazione nei confronti del Whistleblower.

L'obiettivo è quello di predisporre un sistema di gestione delle segnalazioni che sia efficace ed efficiente, e che, quindi, sia volto ad incoraggiare gli organi amministrativi ed i dipendenti a denunciare all'Organismo di Vigilanza la commissione – all'interno della compagine societaria - dei reati di cui al Decreto, ovvero ogni condotta in violazione del Codice Etico o dei principi e delle procedure previste dal Modello Organizzativo di cui vengano a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro ed a garantire un'efficace tutela da qualunque misura ritorsiva o discriminatoria.

I dati rilevati attraverso le segnalazioni e le istruttorie possono fornire importanti informazioni (ad esempio sulle tipologie di violazioni) dalle quali desumere elementi per identificare aree critiche della società e per aggiornare o integrare la mappa dei rischi, il Codice etico e/o il Modello.

Tenuto conto della rilevanza e della delicatezza della materia ed al fine di sensibilizzare tutta la struttura dell'esistenza e dell'importanza dello strumento, di ridurre le resistenze alla denuncia degli illeciti e di promuovere la diffusione di una cultura della legalità e dell'etica, la società con l'inserimento del protocollo Whistleblowing terrà un incontro formativo ed informativo finalizzato ad illustrare la finalità dell'istituto ed a coinvolgere gli stessi nel processo di elaborazione del sistema di gestione di segnalazione e delle misure di tutela.

12. SISTEMA DISCIPLINARE

Il presente sistema disciplinare è adottato ai sensi dell'art. 6, comma secondo, lett. e) e dell'art. 7, comma quarto, lett. b) del Decreto.

Le regole che seguono integrano e non sostituiscono le norme di legge e le clausole della pattuizione collettiva in tema di sanzioni disciplinari. Esse dunque fanno diretto riferimento alla Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e al CCNL delle Aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello Organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto.

Il presente sistema disciplinare viene adottato anche ai sensi dell'art. 6, comma secondo, lett. d), nei casi in cui:

- siano violati gli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante o i divieti di atti discriminatori o ritorsivi;
- siano effettuate con dolo o colpa grave segnalazioni di fatti che risultino infondati.

12.1. CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

L'Associazione prevede una graduazione delle sanzioni applicabili, in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati.

La commissione o il concorso nella commissione dei reati previsti dal Decreto dunque è sanzionata dal codice penale, mentre, sul piano del rapporto di lavoro, le conseguenze non possono che essere quelle previste dagli artt. 2118 e 2119 c.c.

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche verranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in considerazione degli

elementi di seguito elencati:

- a) elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo o della colpa;
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- d) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti esperienze lavorative, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- e) eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza;
- f) comportamenti che possano compromettere, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello Organizzativo.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, potrà essere applicata la sanzione più grave.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'eventuale instaurazione del procedimento e/o dall'esito dell'eventuale giudizio penale, dovrà essere, per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività.

12.2. QUADRI - IMPIEGATI

I comportamenti tenuti da impiegati e quadri in violazione delle singole regole previste dal presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari. Con riferimento alle sanzioni irrogabili verso i lavoratori dipendenti, esse, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), rientrano tra quelle previste dal CCNL delle Aziende del terziario della distribuzione e dei servizi (in particolare, nei limiti previsti e previo espletamento delle procedure indicate dall'art.215 CCNL per i lavoratori delle aziende del terziario distribuzione e servizi "*Provvedimenti disciplinari*").

12.2.1. VIOLAZIONI

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni consistenti:

- a) nel mancato rispetto dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello Organizzativo;
- b) nella mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai Protocolli, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- c) nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'Organismo di Vigilanza del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- d) nell'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe;
- e) nella omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello Organizzativo.

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo.

12.2.2. SANZIONI

Ai soci lavoratori ed ai dipendenti, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello, e in proporzione alla gravità delle infrazioni verranno applicate le sanzioni qui di seguito indicate:

- a) biasimo verbale;
- b) biasimo scritto;
- c) multa per un importo fino a quattro ore di retribuzione;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a

- quattro giorni;
- e) licenziamento.

Ove i soci lavoratori ed i dipendenti sopra indicati siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno l'Associazione, l'irrogazione della sanzione può comportare la revoca della procura stessa.

a) Biasimo verbale

La sanzione del biasimo verbale potrà essere comminata nei casi di lieve violazione colposa dei Principi di Comportamento e/o dei Protocolli previsti dal Modello Organizzativo o di errori procedurali dovuti a negligenza.

b) Biasimo scritto

La sanzione del biasimo scritto potrà essere comminata nei casi di recidiva nelle violazioni di cui alla lettera a).

c) Multa

Oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione del biasimo scritto, la multa potrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento colposo e/o negligente possa compromettere, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello Organizzativo.

d) Sospensione dalla retribuzione e dal servizio

La sanzione della sospensione dalla retribuzione e dal servizio, sino a 4 giorni, potrà essere comminata nei casi di gravi violazioni dei Principi di Comportamento e/o dei Protocolli, tali da esporre l'Associazione a responsabilità nei confronti dei terzi, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa.

e) Licenziamento senza preavviso

La sanzione del licenziamento senza preavviso potrà essere comminata per mancanze così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con l'Associazione e non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non tassativo:

- 1) violazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta degli stessi, realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto;
- 2) violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'Organismo di Vigilanza del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione.

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze passibili di licenziamento, l'Associazione potrà disporre la sospensione cautelare del lavoratore con effetto immediato.

Nel caso in cui l'Associazione decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

12.3 CONSIGLIERI E/O DIRIGENTI NON DIPENDENTI

In caso di violazioni del Modello da parte dei Consiglieri e di eventuali dirigenti non dipendenti, l'Organismo di Vigilanza informa dell'accaduto il Consiglio Direttivo dell'Associazione il quale adotta gli opportuni provvedimenti nel rispetto delle norme di legge vigenti.

Costituisce violazione del Modello anche il mancato esercizio dei doveri di direzione e vigilanza in capo ai soggetti in posizione apicale, siano essi amministratori o dirigenti.

A seconda della gravità dell'infrazione, l'Assemblea dei soci convocata a seconda dei casi dal Consiglio Direttivo, o dal suo Presidente, applicherà le misure di tutela, che riterrà più opportune nel rispetto della vigente normativa, inclusa, nei casi più gravi, la revoca della carica e/o dell'incarico attribuiti al soggetto.

12.3.1. VIOLAZIONI

Quanto previsto nel presente paragrafo potrà essere applicato nel caso di violazioni, da parte dei soggetti suddetti, consistenti:

- a) nel mancato rispetto dei Principi di Comportamento e dei Protocolli contenuti nel Modello Organizzativo;
- b) nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'Organismo di Vigilanza del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- c) nella violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma ed, in generale, al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione al Consiglio Direttivo;
- d) nella violazione dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o all'eventuale soggetto sovraordinato circa comportamenti diretti alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti dal Decreto.

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo.

12.3.2. MISURE DI TUTELA

A seconda della gravità dell'infrazione e su conforme decisione del Consiglio Direttivo potranno essere applicate misure di tutela, nell'ambito di quelle previste dalla vigente normativa, ivi compresa la revoca della delega e/o dell'incarico conferiti al soggetto.

Nei casi più gravi il Consiglio Direttivo potrà proporre all'assemblea di procedere anche alla revoca della carica.

Indipendentemente dall'applicazione della misura di tutela è fatta comunque salva la facoltà dell'Associazione di proporre le azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

12.4. COLLABORATORI, CONSULENTI E PARTNER

Ai fini di una piena e perfetta efficacia preventiva del Modello, rispetto ai reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, sono istituite previsioni che valgono anche nei rapporti con i collaboratori e consulenti esterni, nonché i partner commerciali.

Allo scopo, nei contratti stipulati tra l'Associazione ed i predetti soggetti devono essere inserite specifiche clausole che evidenzino l'adozione del Modello, la cui violazione potrà determinare la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Resta salva, in ogni caso, l'eventuale richiesta da parte dell'Associazione del risarcimento dei danni subiti.

12.4.1. VIOLAZIONI

Quanto previsto nel presente paragrafo potrà essere applicato nel caso di violazioni da parte dei soggetti suddetti, consistenti:

- a) nella elusione fraudolenta dei Principi di Comportamento e dei Protocolli attinenti l'oggetto dell'incarico, aventi rilevanza esterna ovvero violazione degli stessi realizzata attraverso un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto;
- b) nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli attinente l'incarico, ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'Organismo di Vigilanza del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- c) mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta, tale da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa.

Nell'eventualità in cui si rendesse necessario procedere all'emanazione di ulteriori Parti Speciali, relativamente a nuove fattispecie di reato che venissero in futuro ricomprese nell'ambito di applicazione del Decreto, o relativamente a fattispecie escluse che a seguito di mutamenti aziendali venissero a rilevare, è demandato al Consiglio Direttivo il potere di integrare il Modello in una fase successiva, anche su eventuale proposta dell'Organismo di Vigilanza.